

Publicato il 19/01/2017

N. 00158/2017 REG.PROV.CAU.

N. 09183/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9183 del 2016, proposto da:

s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati _____, con domicilio eletto presso _____ in Roma, via Giuseppe Avezzana N.3;

contro

Treviso - Azienda _____ di Treviso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato _____, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via _____, 5;

nei confronti di

Spa non costituito in giudizio;

per la riforma



dell'ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00582/2016, resa tra le parti, concernente affidamento lavori per la realizzazione di un fabbricato con quattro alloggi

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Treviso - ;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Livio Viel, Luigi Manzi;

Ritenuto che l'appello cautelare merita accoglimento alla luce del precedente di cui a Cons. Stato, sez. III, n. 2305 del 2012, secondo cui dopo l'omologazione del concordato preventivo la procedura concorsuale si chiude e viene conseguentemente meno la causa ostativa alla partecipazione alla gara d'appalto;

Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l'appello (Ricorso numero: 9183/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Paolo Troiano, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

Daniele Ravenna, Consigliere

L'ESTENSORE

Roberto Giovagnoli

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

Fallimenti e Società.it